# REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/77 DEL CONSIGLIO

## del 18 luglio 1977

## relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato della Comunità è caratterizzato dall'esistenza di ingenti scorte di latte scremato in polvere ; che tali scorte sono situate essenzialmente in taluni Stati membri, mentre l'Italia ne è sprovvista a causa delle caratteristiche specifiche della sua produzione lattiera ;

considerando che alle difficoltà di smaltimento negli Stati membri eccedentari corrisponde una certa difficoltà di approvvigionamento in Italia ; che, data l'attuale situazione economica dell'Italia, è pertanto opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte delle scorte di latte scremato in polvere disponibili all'intervento in altri Stati membri ; che tale latte scremato in polvere è destinato ad essere smerciato sul mercato italiano per l'alimentazione degli animali onde contribuire ad una certa stabilizzazione dei prezzi ;

considerando che occorre prevedere le disposizioni per l'imputazione dell'operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/77 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano per l'alimentazione degli animali in Italia un quantitativo di 20 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tali modalità precisano in particolare gli organismi d'intervento che mettono a disposizione il latte scremato in polvere, nonché le misure relative al trasporto.

*Articolo 2*

1. Gli organismi d'intervento detentori del prodotto di cui all'articolo 1 iscrivono in uscita, sul conto menzionato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2306/70, i quantitativi di latte scremato in polvere ceduti, a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto menzionato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2306/70, i quantitativi di latte scremato in polvere presi in consegna, a valore zero.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 sono imputate sul conto menzionato all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2306/70.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(6) GU n. L 66 del 12. 3. 1977, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET